



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE

0281 n. 13 /13 DEL 29 LUG. 2013

IL PRESIDENTE NAZIONALE

VISTO lo Statuto della Croce Rossa Italiana di cui al D.P.C.M. 6 maggio 2005, n.97, pubblicato sulla G.U. n.131 dell'8 maggio 2005;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 6 maggio 2005 concernente l'approvazione dello Statuto della Croce Rossa Italiana;

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

VISTO l'art. 3, comma 1, lettera c del D.Lgs 28 settembre 2012, n. 178 di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

PRESO ATTO del Verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale dell'8/2/2013 di proclamazione del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana e delle Vice Presidenti Nazionali della Croce Rossa Italiana;

VISTA l'O.C. n. 78 dell'8 febbraio 2013 relativa all'insediamento del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana e delle Vice Presidenti Nazionali della Croce Rossa Italiana;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale n. 230 del 28.06.2013 in cui il Presidente Nazionale approva i Regolamenti delle singole specialità dei Soccorsi speciali della Croce Rossa Italiana tra i quali anche il Regolamento Organico delle Attività e del servizio di salvataggio in Acqua e il regolamento dei Corsi e delle Attività di Salvataggio in Acqua;

VISTA la cruciale importanza delle attività di salvataggio in acqua in seno alle attività dei Soccorsi Speciali della Croce Rossa Italiana;

CONSIDERATA la Convenzione stipulata tra la Croce Rossa Italiana e la Società Nazionale di salvamento relativa al riconoscimento dell'equipollenza di vari titoli;



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

Per tutto quanto espresso in premessa;

DETERMINA

- Di approvare la Convenzione stipulata tra la Croce Rossa Italiana e la Società Nazionale di Salvamento parte integrante della presente Ordinanza Presidenziale.

Il Presidente Nazionale
(Avv. Francesco ROCCA)

Si prende atto
Il Dirigente del
Servizio Economico Finanziario
(Dr.ssa Patrizia De Luca)

0281-13 29 LUG. 2013

CONVENZIONE

CROCE ROSSA ITALIANA – SOCIETA' NAZIONALE DI SALVAMENTO

La **Croce Rossa Italiana** (di seguito denominata **CRI**) CF 01906810583, con sede legale in Roma, Via Toscana 12, rappresentata dal Presidente Generale, **Avv. Francesco Rocca** nato a Roma (Rm) il 1 settembre 1965,

E

La **Società Nazionale di Salvamento** (di seguito denominata **SNS**) CF 80016720106 con sede legale in Genova, Via Luccoli 24/4, rappresentata dal Presidente, **Prof. Giuseppe Marino** nato a Zagarise (CZ) il 5 marzo 1943,

PREMESSO CHE

La CRI e la SNS intendono collaborare per lo sviluppo e la diffusione sia delle tecniche di salvataggio in acqua che di soccorso sanitario in tutti i settori che prevedono la presenza di acqua secondo le reciproche competenze. A tal fine risulta auspicabile una collaborazione tra le reciproche commissioni tecniche e scientifiche nei settori del nuoto, salvataggio e soccorso avanzato in ambiente acquatico. Premesso che la CRI riconosce la validità dei titoli SNS fin dalla costituzione dell'attività di salvataggio in acqua, come riportato in tutti i regolamenti OPSA nel quadro delle equipollenze, e la SNS ha sempre riconosciuto pari dignità ed equipollenza ai titoli CRI fin dal 1997 con apposite proposte di convenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse e gli eventuali allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 – Oggetto

Per conseguire i reciproci e comuni obiettivi delineati in premessa, ed in osservanza di quanto disposto in merito dai ministeri competenti, entrambe le parti convengono di riconoscere come equipollenti i seguenti titoli:

- bagnino di salvataggio per mare (BDS-M) – operatore polivalente di salvataggio in acqua (OPSA)
- istruttore di nuoto per salvataggio – aiuto istruttore OPSA (OPSA-AI)
- istruttore arti marinesche e salvataggio (IAMAS) – istruttore OPSA
- formatore nazionale IAMAS – maestro nazionale OPSA



1



0281-13 29 LUG. 2013

la reciprocità nel riconoscimento dei titoli sarà condizionata per la CRI e la SNS dall'essere già soci in stato attivo o diventare successivamente soci attivi dei rispettivi sodalizi secondo gli statuti e le regole proprie interne alla due associazioni, in maniera identica tali vantaggi si manterranno secondo quanto singolarmente previsto per il mantenimento e rinnovo dello stato associativo.

Gli aspetti pratici per la gestione dei titoli verranno perfezionati secondo quanto indicato attraverso delle circolari interne a cui entrambe le associazioni daranno massima diffusione tra i propri associati. Le stesse avranno validità annuale e, salvo recessione anticipata concordata tra le parti, saranno tacitamente rinnovate di anno in anno. (allegato A)

Al buon funzionamento della presente convenzione sono preposti il Servizio Attività di Emergenza della CRI e l'Ufficio Brevetti (segreteria nazionale) della SNS. A tal fine gli stessi si doteranno di idonei ufficiali di collegamento, nominati congiuntamente dalle due associazioni, atti a rapportarsi per gli aspetti pratici dell'attività e tenuti e relazionare annualmente su gli obiettivi previsti e conseguiti.

Art. 3 Referenti

Per l'attuazione dell'attività dell'accordo ciascuna delle parti può designare uno o più referenti al fine di definire congiuntamente l'andamento dell'accordo stesso verificando periodicamente la sua realizzazione.

Art. 4 Obbligo delle parti

Entrambe le parti si impegnano a proseguire la formazione dei reciproci associati nel rispetto dei contenuti didattici previsti dai vigenti regolamenti in materia, che soddisfano ed eccedono i programmi ministeriali di riferimento. Le stesse si impegnano a sviluppare ed introdurre idonei modelli di istruzione teorica e pratica nel rispetto della figura professionale di riferimento e delle norme europee che la disciplinano in ambito comunitario.

Art. 5 Accordi attuativi

La collaborazione tra la Croce Rossa Italiana e la Società Nazionale di Salvamento è attuata tramite la stipula di appositi accordi nel rispetto della presente convenzione.

Gli accordi attuativi disciplinano in particolare gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e precisano gli impegni di cui all'articolo 4 e individuano le strutture di ciascuna delle parti alle quali detti oneri dovranno essere imputati.

Art. 6 Oneri Finanziari

La presente Convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle parti.

Art. 7 Diritti di Proprietà intellettuale

Entrambe le parti forniscono e rendono disponibili idonei materiali didattici atti a soddisfare quanto previsto dal ministero competente in materia di educazione, istruzione e formazione del personale da impiegare nel salvataggio in acqua. Tale materiali, pur rimanendo peculiari ed esclusivi delle singole specialità nel rispetto delle caratteristiche individuali dei reciproci sodalizi, vengono condivisi sul piano culturale e convalidati dalle commissioni scientifiche responsabili in materia. Tali materiali didattici verranno aggiornati e diffusi a cura delle stesse per mantenere le rispettive figure sempre conformi alle mutate situazioni nazionali ed internazionali tipiche del profilo professionale di riferimento. La proprietà intellettuale di tutti i materiali didattici rimane in capo ai reciproci sodalizi nel rispetto delle vigenti norme in merito ai diritti di stampa e diffusione.



Art. 8 Durata ed eventuale rinnovo

La presente Convenzione ha una durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le parti per ugual periodo, salvo eventuale disdetta da comunicare per atto scritto 3 mesi prima dalla scadenza.

È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza della Convenzione.

È facoltà delle parti di recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta, fermo restando quanto previsto al comma 2 .

Art. 9 Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art. 5, in conformità alla normativa vigente.


Art. 10 Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Il Presidente della Croce Rossa Italiana

Avv. Francesco Ressa


Il Presidente della Società Nazionale di Salvamento

Prof. Giuseppe Marino


Roma, li 26 LUG. 2013

0281-13 29 LUG. 2013